

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLIS APERTA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale, apartitica e apolitica senza scopo di lucro denominata:
"POLIS APERTA"

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Trieste.

E' consentita l'istituzione di sedi secondarie. E' altresì consentita la modifica della sede nazionale ad opera del Consiglio direttivo.

Art. 3 - Logo

Il logo dell'associazione è il seguente:



Art. 4 – Principi

L'Associazione si ispira ai seguenti principi:

Trattato che adotta la Convenzione per l'Europa (13 ottobre 2004 (OR. FR) CIG 87/1/04 REV 1)

ARTICOLO II-81 *Non discriminazione*

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. OMISSIS

ARTICOLO III-118

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. OMISSIS.

Legge 266/91.

Art. 5 Scopi

L'Associazione non ha carattere sindacale o corporativo.

Lo spirito dell'associazione trova origine nel rispetto dei principi della Convenzione Europea e della Costituzione Italiana, che hanno ispirato la sua formazione, si fonda sul pieno rispetto della persona e persegue i seguenti obiettivi:

- a) Promuovere la conoscenza del fenomeno della discriminazione, elaborare strategie di contrasto alla disparità di trattamento, promuovere la valorizzazione delle differenze e la diffusione di una cultura del rispetto e della partecipazione.
- b) Promuovere l'uguaglianza dei diritti in ottemperanza alle Direttive 2000/43 e 2000/78 CE.
- c) Promuovere lo scambio di buone pratiche di contrasto ad ogni forma di discriminazione e in generale tutte le esperienze attive nella promozione dell'eguaglianza e tutela dalla discriminazione;
- d) Promuovere e organizzare iniziative ed attività culturali, informative e ricreative sulle tematiche relative alla discriminazione, con particolare riferimento alla situazione all'interno delle forze armate e di polizia, promuovendo l'integrazione sociale degli appartenenti all'Associazione e la valorizzazione della loro condizione professionale;
- e) Assistere, nelle forme possibili, idonee e richieste, i soggetti discriminati attraverso la solidarietà umana e nel rispetto dei regolamenti e delle Leggi vigenti.
- f) Promuovere e sostenere iniziative legislative in sede nazionale ed internazionale con riferimento alla non discriminazione.

Art. 6 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 7 - Statuto e regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle Leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo, potrà compilare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione degli Associati riuniti in Assemblea.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 8 - Patrimonio

L'Associazione si finanzia con le quote ed i contributi degli Associati, con le quote ed i contributi per la partecipazione e l'organizzazione di iniziative ed eventi e con ogni altra entrata che, nel rispetto degli scopi statutari, concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione sarà inoltre costituito dai beni, mobili o immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eredità, donazioni e legati pervenuti alla medesima, da erogazioni e contributi dello Stato, delle regioni, d'enti locali, d'enti o d'istituzioni pubbliche e da qualsiasi ente privato.

Art. 9 – Associati

All'Associazione possono aderire coloro che ne condividono scopi e principi, impegnandosi per la realizzazione delle sue finalità.

Gli associati si distinguono in: soci fondatori – soci ordinari – soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che condividono gli scopi dell'associazione e aderiscono ad essa versando la quota associativa annuale.

I soci onorari sono personalità che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo delle attività pubbliche e culturali.

I soci che sono in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione hanno diritto di elettorato

attivo e passivo alle cariche sociali. Non possono acquisire la qualifica di socio le persone:

- a) appartenenti ad associazioni segrete;
- b) condannate anche in primo grado per reati considerati aberranti per le finalità e la natura dell'Associazione.

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) indicazione di un indirizzo e-mail o altro recapito dove ricevere le comunicazioni sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda.

L'iscrizione dei Soci ha validità annuale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o restituita

Art. 10 - Diritti e doveri degli Associati

I Soci hanno tutti il diritto - dovere di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea degli Associati ed il diritto di voto nelle stesse.

Gli Associati sono obbligati:

- a) a versare la quota sociale annuale che sarà determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività associativa a seconda delle necessità della stessa, secondo le proprie capacità organizzative e progettuali;
- d) ad adempiere con correttezza ed impegno gli specifici incarichi conferiti dagli organi sociali.

Art. 11 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per scioglimento dell'associazione.

Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall'Associato che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che si sia reso insolvente nei confronti dell'Associazione, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell'Associazione e/o di singoli Associati gravi danni e rilevanti pregiudizi, violando anche uno solo di questi obblighi:

- a) l'osservanza dello Statuto, nonché di tutti gli adempimenti previsti a carico degli Associati dal presente atto costitutivo, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) il mantenimento da parte del Socio, nello svolgimento della propria attività di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare, anche indirettamente, l'immagine dell'Associazione;
- c) la regolare partecipazione alle assemblee;
- d) l'armonica convivenza degli Associati secondo la comunanza degli scopi e degli ideali fissati dal presente Statuto, nonché la corretta esecuzione degli incarichi assunti negli organi dell'Associazione;
- e) non tenere un comportamento che in qualunque modo arrechi danni anche morali all'Associazione, non fomentare in seno ad Essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione del Socio comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall'Associazione a favore dell'escluso e l'assegnazione, ad opera dell'organo competente, del medesimo incarico ad altro Associato.

Art. 12 - Sezioni locali e/o nazionali

Il Consiglio Direttivo, in conformità agli scopi dell'Associazione, può deliberare la costituzione di sezioni locali e di sezioni nazionali in altri Paesi, delegando uno o più soci a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente l'Associazione limitatamente all'ambito territoriale di ciascuna sezione per tutta l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 13 – Organi sociali

Il principale organo dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati.

Sono, altresì, organi sociali elettivi:

il Consiglio Direttivo,

il Presidente del Consiglio Direttivo,

il Tesoriere,

il Segretario.

I membri degli organi dell'Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili.

Art. 14 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da Essa legittimamente adottate vincolano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio nazionale), l'ora e la data della prima e della seconda convocazione, da inviare ai soci a mezzo posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, con contestuale comunicazione

agli Associati a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dal Consiglio Direttivo e da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno, in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- approvare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere;
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- modificare lo Statuto;
- deliberare scioglimento dell'Associazione e stabilire le modalità di liquidazione del patrimonio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, in via preliminare l'Assemblea procede alla nomina per acclamazione di un Presidente Straordinario con il solo compito di presiederla. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 16 - Validità assembleare

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea quando delibera in merito a:

- modificazioni dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione del patrimonio;

è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta della maggioranza assoluta degli Associati.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del suo patrimonio.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per la votazione si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota annua. Ogni Associato ha un solo voto. L'Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni Associato delegato non può rappresentare più di due Associati.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea che ne nomina contestualmente anche il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associandi;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario contenente le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date dell'Assemblea da indire almeno una volta all'anno e convocarla qualora lo reputi necessario o sia chiesto dagli Associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- definire i singoli progetti dell'Associazione e promuovere la costituzione di gruppi di lavoro;
- vagliare le richieste di finanziamento dei progetti e individuare la forma proposta di finanziamento da indirizzare agli Enti competenti;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche istituendo rapporti di credito o finanziari;
- predisporre le campagne di sottoscrizione e, in generale, occuparsi dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione è fatta a mezzo telefonico o per posta elettronica, da spediti a non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i Consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione; in caso di parità anche in occasione della seconda votazione, si procede ad una terza votazione, in cui il voto del Presidente, in caso di parità, è dirimente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. I membri degli Consiglio Direttivo non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, quando ciò sia richiesto da almeno due Consiglieri.

Art. 18 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, il Presidente o il Tesoriere.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Segretario

Il Segretario è incaricato della conservazione e sulla tenuta dei documenti dell'Associazione.

In caso di urgenza ed impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal Segretario.

Art. 22 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione, nel perseguimento dei fini e degli scopi sociali, si avvale prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati, tuttavia, in casi di particolari necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni, nonché assumere lavoratori dipendenti, tutto ciò anche ricorrendo ai propri associati.